



**CAMERA DI COMMERCIO
DEL MOLISE**

Oggetto: Acquisto quote Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l - provvedimenti

Su invito del Presidente, il Segretario Generale aggiorna la Giunta sull'argomento richiamando, a tal fine, le decisioni - relative all'acquisto quote Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l - assunte in merito in precedenti riunioni, svoltesi nell'anno 2022 e da ultimo con la deliberazione di Giunta n. 20 del 16 marzo 2023. In riferimento a quest'ultima deliberazione, precisa il Segretario Generale, questa Amministrazione nel prendere atto del *"giudizio di globale di non conformità del deliberato"* - formulato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti - *a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo [5], nonché dagli articoli 4, 7 e 8" del T.U.S.P.*, in quanto mancante, della prevista indicazione motivazionale o sostanziale in ordine ai requisiti di legge, considerata tuttavia la volontà di confermare l'interesse dell'Ente ad entrare nella compagine sociale, ha deliberato di confermare appunto l'interesse dell'Ente ad entrare nella compagine sociale del Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l nonché di inviare, tra gli altri, la medesima deliberazione alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della legge n. 118 del 2022.

La Sezione Regionale di Controllo per il Molise con deliberazione n. 48/2023/PASP nel prendere atto della succitata deliberazione di Giunta inviata dall'Ente camerale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 175/2016 ed intitolata "Acquisto quote Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l - provvedimenti", preliminarmente conferma che l'atto rientra nella competenza territoriale della Sezione regionale di controllo per il Molise. Sempre la Sezione Regionale di Controllo per il Molise evidenzia il dettato normativo alla base delle sue funzioni e nello specifico il nuovo testo dell'articolo 5 decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito, brevemente, T.U.S.P.), modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), legge 5 agosto 2022, n. 118.

A giudizio delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte, *"il parere previsto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 postula l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti"*: nel caso di specie, l'esame è incentrato su un atto già perfetto ed efficace, per il quale sussiste, nel lasso temporale massimo di 60 giorni concesso all'esame della Corte, un impedimento temporaneo alla sua esecuzione (stipula del contratto di società o di acquisto di partecipazioni) in conformità al principio generale ex articolo 21quater, comma 1, legge n. 241/1990 (cfr. deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022).

Pertanto, posto che la verifica della Corte dei conti interviene su un provvedimento già perfetto, che, per poter essere eseguito negozialmente, necessita del vaglio positivo della magistratura contabile o del decorso infruttuoso del termine assegnato, nei casi in cui l'attivazione della funzione di cui all'articolo 5 T.U.S.P. avvenga a stipula avvenuta (ferma restando l'emersione, secondo le regole ordinarie, di eventuali ipotesi di responsabilità), la verifica della Corte dei conti non potrà "procedere secondo la procedura, i parametri e gli esiti indicati dall'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP, venendone a mancare il presupposto a fondamento", ma solo sulla scorta dell'esercizio "delle altre funzioni di controllo attribuite dalla legge" (cfr. deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022).

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Antonio RUSSO)

IL PRESIDENTE
(Dott. Paolo SPINA)

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..



Nel merito, la Corte dei Conti è stata chiamata a verificare che la delibera di costituzione societaria o di acquisto di partecipazione osservi le norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5 ed agli articoli, 4, 7 e 8 T.U.S.P. Pertanto, in esito, il controllo della Corte contabile sfocia in una delibera che esprime un parere obbligatorio - perché da richiedere necessariamente -, ma non vincolante - potendo il suo esito negativo essere superato dall'amministrazione interessata tramite analitica e pubblica motivazione del proprio dissenso.

Quanto al primo motivo di controllo, in particolare "Compatibilità con i fini istituzionali dell'Ente e con le norme dei trattati europei e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese", la Corte contabile si è limitata a verificare che, a norma di legge, la deliberazione trasmessa da atto della compatibilità con la normativa eurocomunitaria in tema di aiuti di Stato (cfr. Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 161/2022/PAR).

Quanto al secondo motivo di controllo, in particolare "sostenibilità finanziaria e convenienza economica", la Corte contabile partendo dalle indicazioni fornite dalle Sezioni riunite in sede di controllo (citata deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022), tra i profili che, in base all'articolo 5, devono integrare il tessuto motivazionale degli atti in questione, un ruolo centrale è rivestito dal concetto di sostenibilità finanziaria, la cui definizione può essere rinvenuta all'articolo 3, comma 1, lettera f) del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016), che - in merito all'equilibrio economico-finanziario delle concessioni o delle operazioni di partenariato pubblico-privato - la descrive come "*la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento*". Inoltre la Corte contabile precisa anche il senso di "*convenienza economica*" che deve essere esplicitata anche sotto il profilo della scelta della modalità di erogazione del servizio: nel caso di servizi pubblici locali, per legge, l'affidamento può avvenire con procedura ad evidenza pubblica, costituzione di società mista o affidamento diretto (cfr. articoli 112 e ss. T.U.E.L.). La concreta fattispecie di affidamento a società in house, continua la Corte contabile, deve essere supportata da una valutazione sulla "*congruità economica dell'offerta*" predisposta dai soggetti in house rispetto all'oggetto e al valore della prestazione, nonché da una motivazione aggravata sul "*fallimento del mercato*" e sui benefici per la collettività che la gestione in house riuscirebbe a perseguire rispetto agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche" (cfr. Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 161/2022/PAR).

Fatte le preliminari considerazioni, in fatto e in diritto, **la Corte contabile passa all'esame dell'atto de quo**. La Sezione osserva che l'atto deliberativo de quo non rappresenta una nuova deliberazione adesiva, ma una mera conferma della deliberazione di Giunta camerale del 15 settembre 2022, n. 79; quest'ultima è stata già vagliata, con esito negativo, dalla medesima Sezione, tramite la deliberazione n. 186/2022/PASP. Dunque, fine ultimo del deliberato camerale è quello di procedere egualmente all'acquisizione della partecipazione consortile, a seguito del parere negativo della Corte dei conti. A questo punto la Corte contabile precisa che l'articolo 5, comma 4, ultimo alinea, T.U.S.P. contempla la specifica ipotesi in cui sia espresso tale parere negativo, prevedendone le relative conseguenze: "*in caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni*". Dunque, in tali casi, la Corte ha specificato che non è normativamente ammessa la possibilità di reiterare l'invio di analogo deliberato - eventualmente integrato o emendato - alla Corte contabile, bensì la sola possibilità per la stessa Amministrazione pubblica di "*procedere egualmente*" all'acquisizione societaria, fermo l'obbligo della seconda di "*motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni*". Nel caso specifico dell'Ente camerale,

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Antonio RUSSO)

IL PRESIDENTE
(Dott. Paolo SPINA)

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..



continua la Corte contabile, dato che questa Sezione ha già espresso parere negativo in ordine a siffatta acquisizione di partecipazioni (di cui alla deliberazione di Giunta camerale del 15 settembre 2022, n. 79) per le motivazioni indicate nella richiamata deliberazione (n. 186/2022/PASP), detta Sezione non conserva il potere di esprimersi nuovamente su un'equipollente deliberazione, sia pure eventualmente emendata o integrata degli elementi dichiarati carenti; in tale quadro, l'unica possibilità di legge è affidata alla Camera di commercio interessata, la quale, come sopra riportato, "ove ... intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni".

In conclusione la Corte contabile con la deliberazione trasmessa e sopra esaminata ha disposto un giudizio di non luogo a provvedere in ordine alla deliberazione di Giunta camerale in oggetto, ai sensi del citato articolo 5, comma 4, ultimo alinea, T.U.S.P..

Dopo breve discussione in ordine alla valutazione di confermare o meno la volontà di entrare nella compagine sociale del Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l.,

LA GIUNTA

- UDITI il Presidente e il Segretario Generale;
- RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 11 del 28/02/2022, n. 35 dell'11/04/2022 e n. 79 del 15/09/2022 e da ultimo la deliberazione di Giunta n. 20 del 16 marzo 2023 afferenti la tematica in oggetto;
- RICHIAMATA la deliberazione n. 186/2022/PASP con cui la Sezione Regionale di Controllo per il Molise si è espressa in merito alla precedente deliberazione della Giunta camerale n. 79 del 15 settembre 2022, ed in particolare laddove aveva espresso "*giudizio di globale di non conformità del deliberato*" – formulato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti - *a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo [5], nonché dagli articoli 4, 7 e 8" del T.U.S.P.*, in quanto mancante, della prevista indicazione motivazionale o sostanziale in ordine ai requisiti di legge;
- VISTA ed ESAMINATA l'ultima deliberazione n. 48/2023/PASP con cui la stessa Sezione Regionale di Controllo per il Molise ha disposto un giudizio di non luogo a provvedere in ordine alla deliberazione di Giunta camerale n. 20 del 16 marzo 2023, ai sensi del citato articolo 5, comma 4, ultimo alinea, T.U.S.P. specificando, tra gli altri motivi, che in tali casi, all'Ente camerale non è normativamente ammessa la possibilità di reiterare l'invio di analogo deliberato - eventualmente integrato o emendato - alla Corte contabile, bensì la sola possibilità per la stessa Amministrazione pubblica di "procedere egualmente" all'acquisizione societaria, fermo l'obbligo della seconda di "motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni";
- RITENUTO di soprassedere in merito all'acquisizione di una quota di capitale del Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l.;
- RITENUTO altresì che il reiterarsi della trattazione in merito all'oggetto integri l'urgenza per assegnare l'esecutività immediata al presente provvedimento al fine di una rapida definizione del procedimento di acquisizione della quota societaria del Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l. da Unioncamere;

all'unanimità

d e l i b e r a

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Antonio RUSSO)

IL PRESIDENTE
(Dott. Paolo SPINA)

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..



- soprassedere in merito all'acquisizione di una quota di capitale del Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l.;
- di comunicare tale decisione ad Unioncamere nazionale che aveva manifestato la disponibilità a cedere alla Camera di commercio del Molise una quota della propria partecipazione alla predetta società;
- di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti controllati/Società partecipate" del sito istituzionale della Camera di Commercio del Molise, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016;
- di dichiarare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Regolamento per il funzionamento della Giunta immediatamente esecutivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente nell'albo informatico della Camera di Commercio ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/09 e del vigente Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Antonio RUSSO)

IL PRESIDENTE
(Dott. Paolo SPINA)

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..